

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a cartella di pagamento e scissione tra titolarità del credito e titolarità del potere di azione esecutiva

L'opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si duole di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione, va proposta (in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva) nei confronti dell'agente della riscossione. Questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi gioco forza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso. La sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore (ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), quando l'opposizione si fonda su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore.

NDR: in argomento si veda Cass. n. 3101 del 6.2.2017.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 7.2.2018, n. 2993

...omissis...

Rilevato che:

la ssssss ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Roma 30.9.2015 n. 19462;

tale sentenza, accogliendo l'opposizione proposta ssssss iniziata da sss per la riscossione d'una cartella esattoriale, a sua volta emessa per il pagamento d'una sanzione amministrativa (irrogata per violazione delle norme del codice della strada), ha condannato in solido sia il Comune di Roma (ovvero l'ente che irrogò la sanzione amministrativa), sia la ssss (ovvero l'agente della riscossione), alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in Euro 265;

con l'unico motivo del proprio ricorso, la sssssalia lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; è denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 97 c.p.c., nonché del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12,24,25 e 59;

il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure: a) con una prima censura, la ricorrente sostiene che nel giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dasssss essa non si sarebbe potuta ritenere "soccombente" ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e di conseguenza non poteva essere condannata alle spese; b) con una seconda censura sostiene che, in virtù delle norme che disciplinano la riscossione coattiva a mezzo ruolo esattoriale (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), l'agente della riscossione non ha nè l'obbligo, nè il potere, di verificare la legittimità del titolo esecutivo in base al quale è iniziata l'esecuzione, e di conseguenza non può essere condannata alla rifusione delle spese processuali, nel caso in cui l'opposizione venga accolta per fatti imputabili all'ente impositore (come appunto nel caso di specie, nel quale l'opposizione venne accolta a causa d'un difetto della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione al codice della strada commessa dall'opponente, attività che è di esclusiva competenza del Comune di Roma).

Considerato che:

il ricorso è infondato;

il presente giudizio ha preso le mosse da una opposizione a cartella di pagamento, con la quale l'opponente si dolse di non avere mai ricevuto la notifica del verbale di contestazione dell'infrazione;

tale opposizione, in virtù della scissione che il nostro ordinamento prevede tra la titolarità del credito e la titolarità del potere di azione esecutiva, va proposta nei confronti dell'agente della riscossione;

questi, pertanto, è il solo soggetto che, iniziando l'esecuzione, fa sorgere l'onere di contestazione in capo al debitore ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportarne le conseguenze in dipendenza della sua veste, per il caso di fondatezza delle contestazioni all'azione esecutiva da esso, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017, alla cui ampia motivazione può in questa sede farsi rinvio);

la sopportazione di tali conseguenze, da parte dell'agente della riscossione, costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell'agente della riscossione di chiamare in causa l'ente creditore (ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), quando l'opposizione si fonda su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'ente impositore o creditore;

aggiungasi che al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore d'una pretesa esattoriale, il quale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che

egli è stato costretto a promuovere per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa;

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza nei rapporti tra la ricorrente e ssss nei rapporti tra la ricorrente e Roma Capitale possono essere compensate, in considerazione del fatto che l'amministrazione comunale, non essendo destinataria delle doglianze formulate col ricorso, non aveva interesse a contraddire; il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

pqm

Rigetta il ricorso; condanna sssssss. alla rifusione in favore di ssssselle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 710, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra sssssss. e Roma Capitale; dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di sssss.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.